

DOMINUS STRISACRATISSIMUS PRINCIPIS IUSTINIANI IVRI
NVE ATLEXOMINIVETERE COLLECTI DIGESTORUM ALSEVPANDECTAR

IUSTINIANI AUGUSTI DIGESTA SEU PANDECTAE

TESTO E TRADUZIONE

V.1

28-32

direzione di

SANDRO SCHIPANI

a cura di

ALDO PETRUCCI e ANTONIO SACCOCCIO



GIUFFRÈ EDITORE

Sezione non inclusa

LIBER VICESIMUS OCTAVUS

I

QUI TESTAMENTA FACERE POSSUNT ET
QUEMADMODUM TESTAMENTA FIANI

1. *MODESTINUS libro secundo pandectarum.* Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.

2. *LABEO libro primo posteriorum a Iavoleno epitomatorum.* In eo qui testatur eius temporis, quo testamentum facit, integritas mentis, non corporis sanitas exigenda est.

3. *PAPINIANUS libro quarto decimo quaestionum.* Testamenti factio non privati, sed publici iuris est.

4. *GAIUS libro secundo institutorum.* Si quaeramus, an valeat testamentum, in primis animadvertere debemus, an is qui fecerit testamentum habuerit testamenti factionem, deinde, si habuerit, requiremus, an secundum regulas iuris civilis testatus sit.

5. *ULPIANUS libro sexto ad Sabinum.* A qua aetate testamentum vel masculi vel feminae facere possunt, videamus. verius est in masculis quidem quartum decimum annum spectandum, in feminis vero duodecimum completum. utrum autem excessisse debeat quis quartum decimum annum, ut testamentum facere possit, an sufficit complesse? proponere aliquem kalendis Ianuariis natum testamentum ipso natali suo fecisse quarto decimo anno: an valeat testamentum? dico valere. plus arbitror, etiamsi pridie kalendarum fecerit post sextam horam noctis, valere testamentum: iam enim complesse videtur annum quartum decimum, ut Marciano videtur.

6. *GAIUS libro septimo decimo ad edictum provinciale.* Qui in potestate parentis est, testamenti faciendi ius non habet. adeo ut, quamvis pater ei permittat, nihilo magis tamen iure testari possit. 1. Surdus mutus testa-

LIBRO VENTOTTESIMO

I

CHI PUÒ FARE TESTAMENTO E COME
SI FACCIANO I TESTAMENTI

1. *MODESTINO, nel libro secondo Delle pandette.* Il testamento è espressione, conforme a giustizia, della nostra volontà in merito a ciò che ognuno voglia che accada dopo la sua morte.

2. *LABEONE, nel libro primo Dei libri postumi epitomati da Giavoleno.* In colui che fa testamento, si deve richiedere l'integrità delle facoltà mentali al momento in cui egli fa testamento, non la salute fisica.

3. *PAPINIANO, nel libro quattordicesimo Delle questioni.* La capacità testamentaria non è materia di diritto privato, ma pubblico.

4. *GAIO, nel libro secondo Delle istituzioni.* Se ci poniamo la questione della validità del testamento, dobbiamo anzitutto fare attenzione se il testatore abbia avuto la capacità testamentaria; poi, qualora l'abbia avuta, ci occuperemo di accertare se abbia testato secondo le regole del diritto civile.

5. *ULPIANO, nel libro sesto A Sabino.* Vediamo a partire da quale età sia i maschi sia le femmine possono fare testamento. È più vero che nei maschi bisogna considerare il quattordicesimo anno, nelle femmine, invece, il compimento del dodicesimo. Forse che, poi, per poter fare testamento, occorre avere superato il quattordicesimo anno, oppure è sufficiente averlo compiuto? Fai il caso che taluno sia nato alle calende <cioè il primo> di gennaio e abbia fatto testamento nel suo stesso giorno natale al quattordicesimo anno: il testamento è valido? Io dico che è valido. Di più; ritengo che pure se l'abbia fatto il giorno prima delle calende, dopo l'ora sesta della notte, il testamento è valido: si considera, infatti, come ritiene Marciano, che avesse già compiuto il quattordicesimo anno.

6. *GAIO, nel libro diciassettesimo All'editto provinciale.* Chi è in potestà del genitore non ha il diritto di fare testamento, al punto che, pure se il padre glielo permetta, nondimeno secondo il diritto non può testare. 1. Il sordo

mentum facere non possunt: sed si quis post testamentum factum valetudine aut quolibet alio casu mutus aut surdus esse coeperit, ratum nihilo minus permanet testamentum.

7. *AEMILIUS MACER libro primo ad legem vicensimam hereditatium.* Si mutus aut surdus, ut liceret sibi testamentum facere, a principe impetaverit, valet testamentum.

8. *GAIUS libro septimo decimo ad edictum provinciale.* Eius qui apud hostes est testamentum quod ibi fecit non valet, quamvis redierit. 1. Si cui aqua et igni interdictum sit, eius nec illud testamentum valet quod ante fecit nec id quod postea fecerit: bona quoque, quae tunc habuit cum damnaretur, publicabuntur aut, si non videantur lucrosa, creditoribus conceduntur. 2. In insulam deportati in eadem causa sunt: 3. Sed relegati in insulam et quibus terra Italica et sua provincia interdicuntur testamenti faciendi ius retinent. 4. Hi vero, qui ad ferrum aut ad bestias aut in metallum damnantur, libertatem perdunt bonaque eorum publicantur: unde apparet amittere eos testamenti facti-
onem.

9. *ULPIANUS libro quadragesimo quinto ad edictum.* Si quis post accusationem in custodia fuerit defunctus indemnat, testamentum eius valet.

10. *PAULUS libro tertio sententiarum.* Qui manus amisit testamentum facere potest, quamvis scribere non possit.

11. *ULPIANUS libro decimo ad Sabinum.* Obsides testari non possunt, nisi eis permittatur¹.

12. *IULIANUS libro quadragesimo secundo digestorum.* Lege Cornelia testamenta eorum, qui in hostium potestate decesserint, perinde confirmantur, ac si hi qui ea fecissent in hostium potestatem non pervenissent, et hereditas ex his eodem modo ad unumquemque pertinet. quare servus

e il muto non possono fare testamento; se taluno, però, dopo avere fatto testamento, per malattia, o per qualsiasi altro accadimento, sia divenuto muto o sordo, nondimeno il testamento rimane valido.

7. *EMILIO MACRO, nel libro primo Alla legge sulla ventesima delle eredità.* Se il muto o il sordo abbiano ottenuto dal principe che sia loro consentito fare testamento, il testamento è valido.

8. *GAIO, nel libro diciassettesimo All'editto provinciale.* Il testamento di chi è presso i nemici e che fece ivi non è valido, pure se egli è ritornato. 1. Se taluno sia stato interdetto dall'acqua e dal fuoco <cioè sia stato esiliato>, né vale il suo testamento fatto prima, né quello che avrà fatto dopo; anche i beni che aveva allora, <cioè> quando fu condannato, saranno confiscati oppure, se non appaiano vantaggiosi <per il fisco>, saranno concessi ai creditori. 2. Nella stessa condizione sono i deportati in un'isola; 3. ma i relegati in un'isola, e coloro ai quali sono interdette la terra italica e la propria provincia mantengono il diritto di fare testamento. 4. Coloro invece che sono condannati alla decapitazione con la spada, alla <lotta con le> belve <nel circo> o <ai lavori> nelle miniere perdono la libertà, e i loro beni vengono confiscati, onde appare <evidente> che essi perdono la capacità testamentaria.

9. *ULPIANO, nel libro quarantacinquesimo All'editto.* Se taluno, dopo l'accusa, sia morto in carcere senza esser stato <ancora> condannato, il suo testamento sarà valido.

10. *PAOLO, nel libro terzo Dei pareri.* Chi ha perduto la mano, sebbene non possa scrivere, può fare testamento.

11. *ULPIANO, nel libro decimo A Sabino.* Gli ostaggi non possono testare, salvo che sia loro permesso.

12. *GIULIANO, nel libro quarantaduesimo Dei digesti.* Secondo la legge Cornelia, i testamenti di quanti siano morti in potestà dei nemici sono confermati, come se coloro che li avevano fatti non fossero pervenuti in potestà dei nemici; e la loro eredità si devolve a ciascuno allo stesso modo <che se i testatori fossero stati liberi>. Perciò, il servo <desi-

¹ «permittitur», vd. Mo.-Kr., nt. 24.

heres scriptus ab eo, qui in hostium potestate decesserit, liber et heres erit seu velit seu nolit, licet minus proprie necessarius heres dicatur: nam et filius eius, qui in hostium potestate decessit, invitus hereditati obligatur, quamvis suus heres dici non possit, qui in potestate morientis non fuit.

13. MARCIANUS libro quarto institutionum. Qui a latronibus capti sunt, cum liberi manent, possunt facere testamentum. 1. Item qui apud externos legatione funguntur, possunt facere testamentum. 2. Si quis in capitali crimine damnatus appellaverit et medio tempore pendente appellatione fecerit testamentum et ita decesserit, valet eius testamentum.

14. PAULUS libro secundo regularum. Qui in testamento domini manumissus est, si ignorat dominum decessisse aditamque eius esse hereditatem, testamentum facere non potest, licet iam pater familias et sui iuris est: nam qui incertus de statu suo est, certam legem testamento dicere non potest.

15. ULPIANUS libro duodecimo ad edictum. De statu suo dubitantes vel errantes testamentum facere non possunt, ut divus Pius rescripsit.

16. POMPONIUS libro singulari regularum. Filius familias et servus alienus et postumus et surdus testamenti factionem habere dicuntur: licet enim testamentum facere non possunt, attamen ex testamento vel sibi vel aliis adquirere possunt. 1. **MARCELLUS notat:** furiosus quoque testamenti factionem habet, licet testamentum facere non potest: ideo autem habet testamenti factionem, quia potest sibi adquirere legatum vel fideicommissum: nam etiam compotibus mentis personales actiones etiam ignorantibus adquiruntur.

17. PAULUS libro tertio sententiarum. In adversa corporis valetudine mente captus eo tempore testamentum facere non potest.

18. ULPIANUS libro primo ad Sabinum. Is cui lege bonis interdictum est

gnato> erede per iscritto <nel testamento> da chi sia morto in potestà dei nemici sarà libero ed erede, sia che voglia sia che non voglia, sebbene non del tutto propriamente venga detto erede necessario: pure il figlio di colui che è morto in potestà dei nemici, infatti, è obbligato a ricevere l'eredità, prescindendo dalla sua volontà, sebbene chi non era nella potestà del defunto non possa esser detto erede proprio.

13. MARCIANO, nel libro quarto Delle istituzioni. Coloro che sono stati catturati dai banditi, poiché rimangono liberi, possono fare testamento. 1. Parimenti, coloro che esercitano un'ambasceria all'estero possono fare testamento. 2. Se taluno, condannato per un crimine capitale, abbia proposto appello e, nel tempo intermedio in pendenza dell'appello, abbia fatto testamento e sia morto mentre è in tale condizione, il suo testamento è valido.

14. PAOLO, nel libro secondo Delle regole. Chi è stato manomesso nel testamento del padrone, se ignora che il padrone è morto e la sua eredità è stata accettata, non può fare testamento, sebbene sia già padre di famiglia e giuridicamente indipendente: infatti, chi è incerto sul proprio stato non può dettare col testamento un regolamento certo <per la sua successione>.

15. ULPIANO, nel libro dodicesimo All'editto. Come il divo <Antonino> Pio stabilì con rescritto, coloro che dubitano o sono in errore circa il proprio stato non possono fare testamento.

16. POMPONIO, nel libro unico Delle regole. Il figlio in potestà, il servo altrui, il postumo e il sordo sono considerati avere capacità testamentaria: sebbene, infatti, non possano fare testamento, possono tuttavia acquistare per testamento sia a se stessi sia ad altri. 1. **MARCELLO annota:** anche il pazzo ha capacità testamentaria, sebbene non possa fare testamento; egli ha capacità testamentaria perché può acquistare a se stesso un legato o un fedecommissio: anche ai sani di mente, infatti, le azioni personali si acquistano pure se lo ignorano.

17. PAOLO, nel libro terzo Dei pareri. Colui che, essendo in avversa condizione di salute del corpo, è fuori di senno, non può fare testamento.

18. ULPIANO, nel libro primo A Sabino. Colui al quale, ai sensi della legge, è stata in-

testamentum facere non potest et, si fecerit, ipso iure non valet: quod tamen interdictione vetustius habuerit testamentum, hoc valebit. merito ergo nec testis ad testamentum adhiberi poterit, cum neque testamenti factionem habeat. 1. Si quis ob carmen famosum damnetur, senatus consulto expressum est, ut intestabilis sit: ergo nec testamentum facere poterit nec ad testamentum adhiberi.

19. MODESTINUS libro quinto pandectarum. Si filius familias aut pupillus aut servus tabulas testamenti fecerit signaverit, secundum eas bonorum possessio dari non potest, licet filius familias sui iuris aut pupillus pubes aut servus liber factus decesserit, quia nullae sunt tabulae testamenti, quas is fecit, qui testamenti faciendi facultatem non habuerit.

20. ULPIANUS libro primo ad Sabinum. Qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest. quod in legatario et in eo qui tutor scriptus est contra habetur: hi enim testes possunt adhiberi, si aliud eos nihil impediatur, ut puta si impubes, si in potestate sit testatoris. 1. Potestatis autem verbum non solum ad liberos qui sunt in potestate referendum est, verum etiam ad eum quem redemit ab hostibus, quamvis placeat hunc servum non esse, sed vinculo quodam retineri, donec pretium solvat. 2. Per contrarium quaeri potest, an pater eius, qui de castrensi peculio potest testari, adhiberi ab eo ad testamentum testis possit. et Marcellus libro decimo digestorum scribit posse: et frater ergo poterit. 3. Quae autem in testamento diximus super prohibendis testimoniis eorum qui in potestate sunt, in omnibus testimoniis accipias, ubi aliquid negotii geritur, per quod adquiratur. 4. Ne furiosus quidem testis adhiberi potest, cum compos mentis non sit: sed si

terdetta l'amministrazione dei beni non può fare testamento e, se lo abbia fatto, esso non è valido ipso iure; sarà valido, tuttavia, quel testamento che sia stato precedente all'interdizione. <L'interdetto>, pertanto, non avendo capacità testamentaria, non potrà, a ragione, neppure essere adibito come testimone in un testamento. 1. Per il caso in cui taluno sia stato condannato per uno scritto infamante, con senatoconsulto è stato stabilito che non possa essere testimone né coinvolgere testimoni in atti solenni; non potrà pertanto né fare testamento né essere adibito <come testimone> in un testamento.

19. MODESTINO, nel libro quinto Delle pandette. Se un figlio in potestà, un pupillo o un servo abbiano redatto e sigillato le tavole del testamento, il possesso dei beni <ereditari> non può essere dato <dal pretore> in conformità ad esse, pure se il figlio in potestà sia morto <dopo esser diventato> giuridicamente indipendente, il pupillo sia diventato pubere o il servo libero, perché le tavole del testamento, che siano state redatte da colui il quale non abbia avuto la facoltà di fare testamento, sono nulle.

20. ULPIANO, nel libro primo A Sabino. Chi è stato istituito erede nel testamento non può, nello stesso testamento, essere testimone. Il contrario vale per il legatario e per chi è stato scritto nel testamento come tutore: costoro, infatti, se non glielo impedisca nient'altro, come, per esempio, se <si tratti di> un impubere o di una persona in potestà del testatore, possono essere adibiti come testimoni. 1. Il termine 'potestà' poi, deve essere riferito non solo ai figli che sono in potestà, ma anche a chi <il testatore> abbia riscattato dai nemici, anche se sembri bene ritenere che costui non sia servo, ma sia tenuto in forza di un certo vincolo finché non paghi il prezzo <del riscatto>. 2. All'opposto, si può porre la questione, se il padre di chi può testare in ordine al peculio castrense possa da lui essere adibito come testimone per il testamento. E Marcellus, nel libro decimo *Dei digesti*, scrive che può; e pertanto potrà anche il fratello. 3. Quello che poi abbiamo detto con riferimento al testamento in merito al divieto, per coloro che sono in potestà, di essere testimoni, intendilo con riferimento a ogni testimone, nelle situazioni in cui si gestisce un affare che comporti un acquisto. 4. Neppure il pazzo può essere adibito come

Termine estratto capitolo

LIBER VICESIMUS
NONUS

I

DE TESTAMENTO MILITIS

1. *ULPIANUS libro quadragesimo quinto ad edictum.* Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque et Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. caput ex mandatis: 'Cum in notitiam meam prolatum sit subinde testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam deduci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam: secutus animi mei integritudinem erga optimos fidelissimosque commilitones simplicitati eorum consulendum existimavi, ut quoquo modo testati fuissent, rata esset eorum voluntas. faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris'. 1. Miles autem appellatur vel a militia, id est duritia, quam pro nobis sustinent, aut a multitudine, aut a malo, quod arcere milites solent, aut a numero mille hominum, ductum a Graeco verbo, tractum a tagmate: nam Graeci mille hominum multitudinem *τάγμα* appellant, quasi millensimum quemque dictum: unde ipsum ducem *χιλίαρχον* appellant. exercitus autem nomen ab exercitatione traxit.

2. *GAIUS libro quinto decimo ad edictum provinciale.* De militis testamento ideo separatim proconsul edicit, quod optime novit ex constitutionibus principalibus propria atque singularia iura in testamenta eorum observari.

LIBRO VENTINOVESIMO

I

SUL TESTAMENTO DEL MILITARE

1. *ULPIANO, nel libro quarantacinquesimo All'editto.* Il divo Giulio Cesare, invero per primo, concesse ai militari la facoltà di disporre per testamento in modo libero, ma quella concessione aveva carattere temporaneo. In realtà, successivamente, per primo la concesse il divo Tito; dopo, Domiziano; ancora dopo, il divo Nerva usò la più piena indulgenza nei confronti dei militari <circa i testamenti da essi redatti> e anche Traiano la confermò; e da allora si iniziò a inserire un capitolo su ciò nei mandati <imperiali>. Capitolo dei mandati: «POICHÉ SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE SI PRODUCONO RIPETUTAMENTE TESTAMENTI LASCIATI DAI COMMILITONI, CHE POTREBBERO ESSERE OGGETTO DI CONTROVERSIA OVE SOTTOPOSTI AD UNA DILIGENTE OSSERVANZA DELLE LEGGI, SEGUENDO LA PROPENSIONE DEL MIO ANIMO NEI CONFRONTI DI COMMILITONI OTTIMI E FEDELISSIMI, HO RITENUTO DI DOVER VENIRE INCONTRO ALLA LORO SEMPLICITÀ, IN MODO CHE FOSSE CONSIDERATA VALIDA LA LORO VOLONTÀ, IN QUALUNQUE MODO AVESSERO DISPOSTO PER TESTAMENTO. FACCIANO, PERTANTO, TESTAMENTO NEL MODO IN CUI VORRANNO, LO FACCIANO NEL MODO IN CUI SARÀ LORO POSSIBILE, E SIA SUFFICIENTE LA SOLA VOLONTÀ DEL TESTATORE PER COMPIERE LA DIVISIONE DEI LORO BENI». 1. I militari sono poi chiamati così da 'milizia', cioè dalla durezza <di vita> che sopportano per noi, oppure da 'moltitudine', o da 'male', che i militari sono soliti allontanare, o dal numero di 'mille uomini', che deriva dalla parola greca *tágma*: infatti, i Greci definiscono 'tágma' una moltitudine di mille uomini, come se ciascuno fosse detto millesimo, per cui chiamano 'chiliarchon' <cioè, comandante di mille> lo stesso comandante. 'Esercito' deriva, poi, il <suo> nome da 'esercitazione'.

2. *GAIO, nel libro quindicesimo All'editto provinciale.* Il proconsole dispone, separatamente, un editto sul testamento dei militari, poiché sa assai bene che, in virtù delle costituzioni imperiali, è osservato un diritto proprio e singolare riguardo ai loro testamenti.

3. *ULPIANUS libro secundo ad Sabinum*. Si miles, qui destinaverat communi iure testari, ante defecerit quam testaretur? Pomponius dubitat. sed cur non in milite diversum probet? neque enim qui voluit iure communi testari, statim beneficio militari renuntiavit, nec credendus est quisquam genus testandi eligere ad impugnanda sua iudicia, sed magis utroque genere voluisse propter fortuitos casus: quemadmodum plerique pagani solent, cum testamenti faciunt per scripturam, adicere velle hoc etiam vice codicillorum valere. nec quisquam¹ dixerit, si imperfectum sit testamentum, codicillos non esse, nam secundum nostram sententiam etiam divus Marcus rescipit.

4. *IDEM libro primo ad Sabinum*. Iure militari surdum et mutum testamentum facere posse ante causariam missionem in numeris manentem placet.

5. *IDEM libro quarto ad Sabinum*. Milites etiam his, qui heredes exstiterunt, possunt substituere in his dumtaxat, quae sunt ex testamento eorum consecuti.

6. *IDEM libro quinto ad Sabinum*. Si miles unum ex fundo heredem scripserit, creditur quantum ad residuum patrimonium intestatus decessisse²: miles enim pro parte testatus potest decedere, pro parte intestatus.

7. *IDEM libro nono ad Sabinum*. Qui iure militari testatur, etsi ignoraverit praegnatam uxorem vel non fuit praegnas, hoc tamen animo fuit, ut vellet quisquis sibi nascetur exheredem esse, testamentum non rumpitur.

8. *MARCELLUS libro decimo digestorum*. Idem est et si adrogaverit fi-

3. *ULPIANO, nel libro secondo A Sabinum*. se un militare, che aveva deciso di fare testamento secondo il diritto comune, sia morto prima di testare? Pomponio ne discute. Ma perché non si dovrebbe approvare qualcosa di diverso con riguardo al militare? Ed infatti, colui che ha voluto testare secondo il diritto comune, non ha al contempo rinunciato al beneficio per il militare, né si deve credere che taluno scelga un genere di testamento affinché siano impugnate le sue disposizioni, ma piuttosto che abbia voluto <testare> secondo entrambi i generi per l'eventualità di casi fortuiti, allo stesso modo di molti civili, i quali sono soliti aggiungere, quando redigono il testo scritto del testamento, che questo abbia valore anche come codicilli. E <in proposito> nessuno venga a dire che, se il testamento fosse imperfetto, i codicilli non esisterebbero: infatti, anche il divo Marco <Aurelio> ha stabilito con rescritto in modo conforme al nostro parere.

4. *Lo stesso <ULPIANO>, nel libro primo A Sabinum*. Pare bene che un sordo e un muto possano fare testamento secondo il diritto militare prima del congedo per causa di salute, mentre rimangono nell'elenco degli effettivi di un reparto.

5. *Lo stesso <ULPIANO>, nel libro quarto A Sabinum*. I militari possono sostituire anche coloro che saranno diventati <loro> eredi, ma solamente in riferimento a quelle cose che ottennero dal loro testamento.

6. *Lo stesso <ULPIANO>, nel libro quinto A Sabinum*. Se un militare abbia scritto come erede taluno per un fondo, si ritiene che sia morto intestato quanto al resto del patrimonio: il militare, infatti, può decedere in parte con testamento e in parte senza testamento.

7. *Lo stesso <ULPIANO>, nel libro nono A Sabinum*. Se uno fa testamento secondo il diritto militare, anche se abbia ignorato che la moglie fosse incinta, o che non lo era <ancora> e comunque fu sua intenzione che chiunque gli fosse nato fosse diseredato, il <suo> testamento non diviene invalido.

8. *MARCELLO, nel libro decimo Dei digesti*. Lo stesso accade anche se <dopo avere fatto testamento> abbia arrogato <una persona

¹ «quicquam», vd. Mo.-Kr., nt. 13.

² «creditur... decessisset», vd. Mo.-Kr., nt. 16.

lium neposve successerit in locum filii.

9. ULPIANUS libro nono ad Sabinum. Idemque erit dicendum et si nato filio vivo se maluit eodem testamento durante decedere: nam videtur iure militari refecisse testamentum: 1. ut est rescriptum a divo Pio in eo qui, cum esset paganus, fecit testamentum, mox militare coepit: nam hoc quoque iure militari incipiet valere, si hoc maluit miles.

10. IDEM libro undecimo ad Sabinum. Facere testamentum hostium potius nec iure militari potest.

11. IDEM libro quadragensimo quinto ad edictum. Ex militari delicto capite damnatis testamentum facere licet super bonis dumtaxat castrensibus: sed utrum iure militari an iure communi, quaeritur. magis autem est, ut iure militari eis testandum sit: nam cum ei quasi militi tribuatur ius testandi, consequens erit dicere iure militari ei testandum. quod ita intellegi oportet, si non sacramenti fides rupta sit. 1. Si miles incertus, an sui iuris sit, testamentum fecerit, in ea condicione est testamentum eius, ut valeat: nam et si incertus, an pater suus vivat, testamentum fecerit, testamentum eius valebit. 2. Si filius familias ignorans patrem suum decedisse de castrensi peculio in militia testatus sit, non pertinebunt ad heredem eius patris bona, sed sola castrensia:

12. PAPINIANUS libro sexto responsorum. milites enim ea dumtaxat, quae habent, scriptis relinquunt.

13. ULPIANUS libro quadragensimo quinto ad edictum. Idem est, etsi de testamento mutando cogitavit, non quia adimere volebat castrensia bona heredi scripto, sed quia de paternis testari volebat et alium heredem scri-

giuridicamente indipendente come> figlio o se il nipote sia succeduto in luogo del figlio.

9. ULPIANO, nel libro nono A Sabino. E lo stesso si dovrà dire anche se, nato il figlio mentre egli era ancora in vita, preferì morire tenendo fermo quel testamento: si considera, infatti, secondo il diritto militare, che abbia rifatto il testamento, 1. come è stato stabilito con rescritto dal divo <Antonino> Pio nei confronti di colui che, essendo civile, fece testamento e quindi iniziò ad essere militare: infatti, anche questo <testamento> comincerà a valere secondo il diritto militare, se il militare preferì ciò.

10. Lo stesso <ULPIANO>, nel libro undicesimo A Sabino. Colui che è stato catturato dai nemici non può fare testamento neppure per diritto militare.

11. Lo stesso <ULPIANO>, nel libro quarantacinquesimo All'editto. A coloro che sono stati condannati alla pena capitale per un delitto militare è lecito fare testamento solamente per i beni castrensi, <cioè conseguiti durante il servizio militare>: si è, però, posta la questione se secondo il diritto militare o secondo il diritto comune. È, tuttavia, prevalso che debbano testare secondo il diritto militare: infatti, essendo stata al militare attribuita la facoltà di testare come ad un militare, di conseguenza si dovrà dire che egli deve testare secondo il diritto militare. Ciò deve intendersi in questo modo: se non sia stata violata la fede del giuramento <militare>. 1. Se un militare, pur essendo incerto se fosse giuridicamente indipendente, abbia fatto testamento, il suo testamento si trova nella condizione di valere: infatti, anche se abbia fatto testamento, pur essendo incerto se suo padre vivesse, il suo testamento sarà valido. 2. Se un figlio in potestà, ignorando che suo padre sia deceduto, durante il servizio militare abbia fatto testamento con riguardo al peculio castrense, all'eredità non spetteranno i beni del padre <del de cuius>, ma solamente i castrensi:

12. PAPINIANO, nel libro sesto Dei responsi. i militari, infatti, lasciano agli eredi scritti <nel testamento> soltanto i beni che hanno <come peculio castrense>.

13. ULPIANO, nel libro quarantacinquesimo All'editto. È lo stesso anche se abbia pensato di cambiare testamento, non perché volesse togliere all'eredità scritto i beni castrensi, ma perché intendeva testare in merito ai beni paterni e <per questi> designare per iscritto un

bere. 1. Sed si iam veteranus decessit, universa bona etiam paterna ad heredem pertinere castrensiū Marcellus libro decimo digestorum scribit: neque enim iam potuit de parte bonorum testari. 2. Et deportati et fere omnes, qui testamenti factionem non habent, a milite heredes institui possunt. sed si servum poenae heredem scribat, institutio non valebit: sed si mortis tempore in civitate inveniatur, institutio incipit convalescere quasi nunc data hereditate. et generaliter in omnibus id poterit dici quos miles scribit heredes, ut institutio incipiat vires habere, si mortis tempore talis inveniatur, ut a milite institui potuerit. 3. Si servum proprium, quem liberum esse credidisset, miles heredem sine libertate instituit, in ea condicione est, ut institutio non valeat. 4. Cum miles in testamento suo servo libertatem dederit eidemque et a primo et a secundo herede per fideicommissum hereditatem reliquerit, quamvis et primus heres et substitutus, priusquam adierint hereditatem, mortem obierunt, non debere intestati exitum facere imperator noster cum divo Severo rescripsit: sed perinde habendum est, ac si eidem servo libertas simul et hereditas directo data esset, quae utraque ad eum pervenire testatorem voluisse negari non potest.

14. MAECIANUS libro quarto fideicommissorum. Tractabatur, an tale aliquid et in paganorum testamentis indulgendum esset: et placet non sine distinctione hoc fieri, sed, si quidem vivo testatore et sciente decessissent, nihil novi statuendum, si autem ignorante aut post mortem eius, omnimodo subveniendum.

15. ULPIANUS libro quadragesimo quinto ad edictum. Si servus heredes instituit, non potest esse heres.

altro erede. 1. Ma Marcello, nel libro decimo *Dei digesti*, scrive che se sia morto già veterano, tutti i beni, anche quelli paterni, appartengono all'erede dei castrensi: e, infatti, non avrebbe più potuto testare <solo> riguardo a una parte dei beni. 2. Anche i deportati e quasi tutti coloro che non hanno la capacità di fare testamento possono essere istituiti eredi da un militare. Ma se viene scritto come erede uno che a causa di una pena è diventato servo, l'istituzione non sarà valida; ma se, al tempo della morte <del militare, l'erede> si trovi ad essere <reintegrato> nella cittadinanza, l'istituzione comincia a essere convalidata, come se l'eredità fosse stata attribuita allora. E in generale si potrà dire, per tutti coloro che un militare ha designato per iscritto come eredi, che l'istituzione inizi ad avere vigore se, al momento della morte <del testatore, l'erede> si trova in una condizione tale da poter essere istituito da un militare. 3. Se un militare istituì erede un proprio servo senza dargli la libertà, avendolo creduto libero, questi si trova in tale condizione per cui l'istituzione non è valida. 4. Avendo un militare dato la libertà al suo servo nel testamento, e avendo lasciato allo stesso l'eredità per fidecommissum a carico sia del primo che del secondo erede, benché sia il primo erede sia il sostituito abbiano incontrato la morte prima di accettare l'eredità, il nostro imperatore <Antonino Caracalla>, con il divo <Settimio> Severo, ha stabilito con rescritto che non deve farsi luogo alla successione di un intestato, ma deve considerarsi come se, allo stesso servo, fosse stata data la libertà e, allo stesso tempo, direttamente l'eredità, entrambe le quali non si può negare che il testatore abbia voluto gli pervenissero.

14. MECIANO, nel libro quarto Dei fideicommissi. Si era considerato se si dovesse una tale indulgenza anche nei testamenti dei civili, e pare bene che ciò sia fatto non senza distinzione <delle diverse ipotesi>, ma che, se <il primo e il secondo erede> fossero morti mentre il testatore era vivo e lo sapeva, non dovesse essere stabilito nulla di nuovo, mentre, ignorando <il testatore che fossero morti>, o dopo la sua morte, si dovesse in ogni modo venire in aiuto <della libertà del servo>.

15. ULPIANO, nel libro quarantacinquesimo *ad edictum*. Certamente, neppure il militare può essere erede di un erede necessario in

LIBER TRIGESIMUS

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS

1. *ULPIANUS libro sexagesimo septimo ad edictum.* Per omnia exaequata sunt legata fideicommissis.

2. *IDEM libro primo fideicommissorum.* Sciendum est eos demum fideicommissum posse relinquere, qui testandi ius habent.

3. *IDEM libro quarto ad Sabinum.* Haec verba testatoris: 'quisquis mihi ex supra scriptis heres erit' aut 'si heres erit Seius' vel 'si hereditatem adierit' subiectum legatum vel fideicommissum non faciunt condizionale.

4. *IDEM libro quinto ad Sabinum.* Si quis in fundi vocabulo erravit et Cornelianum pro Semproniano nominavit, debetur Sempronianus: sed si in corpore erravit, non debetur. quod si quis, cum vellet vestem legare, suppellectilem adscripsit, dum putat suppellectilis appellatione vestem contineri, Pomponius scripsit vestem non deberi, quemadmodum si quis putet auri appellatione electrum vel aurichalcum contineri vel, quod est stultius, vestis appellatione etiam argentum contineri. rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia. 1. Si quis heredes instituerit et ita legaverit: 'quisquis mihi Gallicanarum rerum heres erit, damnas esto dare', ab omnibus heredibus videri legatum, quoniam ad omnes eos res Gallicanae pertinent.

5. *PAULUS libro primo ad Sabinum.* Servi electione legata semel dumtaxat optare possumus. 1. Labeo ait, cum certa res aut persona legatur ita: 'qui meus erit cum moriar, heres dato' et communis sit, totum deberi. Trebatium vero respondisse partem deberi Cassius scripsit, quod et verius est. 2. Cum fundus communis legatus sit non adiecta portione, sed 'meum' no-

LIBRO TRENTESIMO

SUI LEGATI E SUI FEDECOMMESSI

1. *ULPIANO, nel libro sessantasettesimo Al-l'editto.* I legati sono, per tutto, equiparati ai fedecommissi.

2. *Lo stesso <ULPIANO>, nel libro primo Dei fedecommissi.* Occorre sapere che solo coloro che hanno il diritto di fare testamento possono anche lasciare un fedecommissio.

3. *Lo stesso <ULPIANO>, nel libro quarto A Sabino.* Queste parole del testatore: «chiunque, fra quelli che sono stati scritti sopra, mi sarà erede» o «se Seio sarà erede» o «se avrà accettato l'eredità» non rendono condizionale il legato o il fedecommissio <ad esse> subordinato.

4. *Lo stesso <ULPIANO>, nel libro quinto A Sabino.* Se qualcuno errò nella designazione di un fondo e denominò Corneliano il fondo Semproniano, sarà dovuto il Semproniano; ma se errò sull'oggetto, non sarà dovuto. E perciò, se qualcuno, volendo legare una veste, scrisse «una suppellettile», reputando che sotto questa denominazione fosse compresa la veste, Pomponio scrisse che la veste non è dovuta, come sarebbe se qualcuno reputasse che sotto la denominazione di oro fossero compresi l'elettro o l'ottone, o, il che sarebbe <ancora> più stolto, che sotto la denominazione di veste fosse compreso anche l'argento. Le denominazioni delle cose, infatti, sono immutabili, <quelle usate> dagli uomini mutevoli. 1. Se qualcuno abbia istituito <più> eredi e così abbia legato: «Chiunque mi sarà erede nei beni della Gallia, sia tenuto a dare», il legato si considera a carico di tutti gli eredi, poiché i beni della Gallia appartengono a tutti loro.

5. *PAOLO, nel libro primo A Sabino.* Essendoci stata legata la scelta di un servo, possiamo farla una volta sola. 1. Quando una cosa o un servo determinati vengono legati così: «Il <mio> erede dia <colui> che sarà mio quando morirò» e <la cosa o il servo> è comune, Labeone afferma che sarà dovuto l'intero. Ma Cassio scrisse che Trebazio diede il responso secondo cui era dovuta <solo> la quota <del testatore>, il che è anche più vero. 2. Quando viene legato un fondo comune, senza indicazione della porzione <appartenente al testatore>, ma designandolo

minaverit, portionem deberi constat.

6. IULIANUS libro trigesimo tertio digestorum. 'Stichum, qui meus erit cum moriar, heres meus dato': magis condicionem legato iniecisce quam demonstrare voluisse patrem familias apparet eo quod, si demonstrandi causa haec oratio poneretur, ita concepta esset 'Stichus qui meus est', non 'qui meus erit'. sed condicio talis accipi debet 'quatenus meus erit', ut, si totum alienaverit, legatum extinguatur, si partem, pro ea parte debeat, quae testatoris mortis tempore fuerit.

7. PAULUS libro secundo ad Sabinum. Legatum servo delatum dominus potest repudiare.

8. POMPONIUS libro secundo ad Sabinum. Si ex toto fundo legato testator partem alienasset, reliquam dumtaxat partem deberi placet, quia etiam si adiecisset aliquid ei fundo, augmentum legatario cederet. 1. Si ita scriptum sit: 'Lucius Titius heres meus aut Maevius heres meus decem Seio dato', cum utro velit, Seius aget, ut, si cum uno actum sit et solutum, alter liberetur. quasi si duo rei promittendi in solidum obligati fuissent. quid ergo si ab altero partem petierit? liberum cui erit ab alterutro reliquum petere. idem erit et si alter partem solvisset. 2. Si ita legatum sit: 'lecticarios octo aut pro his in homines singulos certam pecuniam, utrum legatarius volet', non potest legatarius partem servorum vindicare, pro parte nummos petere, quia unum in alterutra causa legatum sit, quemadmodum si olei pondo quinquaginta aut in singulas libras certum aes legatum sit: ne aliter observantibus etiam uno homine legato divisio concedatur. nec interest, divisa ea summa an iuncta ponatur: et certe octo servis aut pro omnibus certa pecunia legata non posse invitum heredem partem pecuniae, partem mancipiorum debere.

come «il mio» <fondo> è certo che è dovuto solo la porzione <appartenente al testatore>.

6. GIULIANO, nel libro trentatreesimo Dei digesti. «Il mio erede dia <il servo> Stico, che sarà mio quando morirò». Che il padre di famiglia <testatore> abbia voluto apporre una condizione al legato, piuttosto che fare una precisazione, risulta dal fatto che, se questa espressione fosse stata fatta per precisare, sarebbe stata così concepita: «Stico, che è mio» non «che sarà mio». Ma questa condizione deve essere intesa «nella misura in cui sarà mio», sicché, se <il testatore> lo avrà alienato per intero, il legato si estinguerrebbe; se <invece lo avrà alienato> per una quota, <il legato> sarebbe dovuto per quella quota che fosse del testatore al momento della morte.

7. PAOLO, nel libro secondo A Sabino. Il padrone può rinunciare ad un legato deferito ad un suo servo.

8. POMPONIO, nel libro secondo A Sabino. Se il testatore avesse alienato una parte di tutto il fondo legato, pare bene che sia dovuta solo la parte rimanente, perché, anche se avesse aggiunto qualcosa a quel fondo, l'aumento andrebbe al legatario. 1. Se sia stato scritto così: «Il mio erede Lucio Tizio o il mio erede Mevio dia dieci a Seio», Seio potrà agire contro quello dei due che voglia, di modo che, se abbia agito contro uno e <questi> abbia pagato, sarà liberato <anche> l'altro, come se fossero stati due debitori da stipulazione obbligati in solido. Ma che si dirà, se ad uno dei due avrà domandato <solo> una parte? Egli sarà libero di chiedere il rimanente all'uno o all'altro. Lo stesso si dirà, anche se uno dei due avesse pagato una parte. 2. Se sia stato legato così: «otto lettighieri o una determinata somma per ciascun servo, secondo ciò che vorrà il legatario», il legatario non può rivendicare parte dei servi <lettighieri>, e chiedere per <l'altra> parte monete, perché una sola cosa fu legata in alternativa, allo stesso modo che, se siano state legate cinquanta libbre d'olio, o una somma determinata per ciascuna libbra; <ed è così> affinché, a quanti osservassero in altro modo, non si conceda anche la divisione per il legato di un solo servo. Né importa se tale somma si indichi divisa o unitariamente; e certamente, legati otto servi o una somma determinata per tutti, l'eredità non può essere tenuto, contro la sua volontà, ad una parte di denaro e a una parte di servi.

9. *IDEM libro tertio ad Sabinum*. Id quod apud hostes est legari posse Octavenus scripsit et postliminii iure consistere.

10. *PAULUS libro secundo ad Sabinum*. Iulianus nec a filio familias sine iussu patris optari posse nec ante aditam hereditatem putat, quod est verum.

11. *PAPINIANUS libro nono quaestionum*. Cum filio familias vel servo alieno legatum vel hereditas datur, fidei committi patris vel domini potest, at¹ tunc demum ex persona ipsorum fideicommissum vires capit, cum ipsis, per quos commodum hereditatis vel legati patri dominove quaeritur, fideicommissum relinquitur. denique Iulianus non insuptili ratione motus patrem, cuius filius heres institutus est, extero quidem habita ratione legis Falcidia restituere hereditatem respondit, quoniam ex persona filii teneretur, ipsi vero filio non admissa Falcidia, quoniam ex persona sua sibi filius obligari non posset ac pater non ut heres, sed ut pater rogari videtur. et ideo si filio rogatus sit pater post mortem suam, quod ad se pervenit ex legato vel hereditate filio relictis, restituere isque vivo patre decedat, omnimodo patrem id retenturum, quoniam fideicommissum ex persona patris vires acceperit.

12. *POMPONIUS libro tertio ad Sabinum*. Si mihi et tibi eadem res legata fuerit, deinde die legati cedente heres tibi exstitero, liberum mihi esse Labeo ait, ex meo legato an ex eo, quod tibi heres sim, adquiram legatum: si voluero, eam rem ex meo le-

9. *Lo stesso <POMPONIO>, nel libro terzo A Sabino*. Ottaveno scrisse che si può legare ciò che si trova presso i nemici e che il legato sussiste per diritto di postliminio.

10. *PAOLO, nel libro secondo A Sabino*. Giuliano reputa che la scelta <della cosa legata in alternativa> non possa farsi né dal figlio in potestà senza l'ordine del padre né prima dell'accettazione dell'eredità, il che è vero.

11. *PAPINIANO, nel libro nono Delle questioni*. Lasciando un legato o un'eredità ad un figlio in potestà o ad un servo altrui, si può onerare di un fedecommissio il padre o il padrone; ma il fedecommissio acquista vigore in conseguenza del loro ruolo <di padre o di padrone> solo quando il fedecommissio è lasciato a favore di coloro <cioè, del figlio o del servo>, per mezzo dei quali essi, padre o padrone, hanno acquistato l'eredità o il legato. Così Giuliano, mosso da una logica non priva di sottigliezza, diede il responso che il padre, il cui figlio fu istituito erede, dà l'eredità <in forza del fedecommissio> a un <fedecommissario> estraneo tenendo conto della legge Falcidia, poiché è tenuto in ragione della persona del figlio; <la dà invece> al figlio stesso senza calcolare la Falcidia, perché il figlio non può essere obbligato verso se stesso, e al padre si considera essere chiesta <l'esecuzione del fedecommissio> come padre, non come erede. Pertanto, se al padre sia stato chiesto <per fedecommissio> di dare al figlio dopo la propria morte tutto ciò che gli pervenne in forza del legato o dell'eredità lasciati al figlio stesso <che è nella sua potestà, e da lui acquistati in quanto padre>, se il figlio deceda essendo ancora vivo il padre, in ogni caso quest'ultimo riterrà ciò, dal momento che il fedecommissio avrà preso vigore in conseguenza del suo ruolo di padre.

12. *POMPONIO, nel libro terzo A Sabino*. Se la medesima cosa sarà stata legata a me e a te, poi io, dopo il momento in cui il legato abbia iniziato a spettarmi, sarò divenuto <a seguito della tua morte> tuo erede, Labeone afferma che vi sia per me la libertà di acquistare <quanto mi è stato> legato in base al legato lasciato a me, o in base al fatto che io sono tuo erede; se avrò voluto

¹ «ac», vd. Mo.-Kr., nt. 7.

gato ad me pertinere, ut tota mea sit, ex hereditario legato petere eam posse. 1. Proculus ait, si quis servos quos Gadibus haberet eo testamento, quod Romae moriens fecerit, triduo quo mortuus fuerit heredem dare mihi damnaverit, ratum esse legatum et angustias temporis nihil legato nocere. 2. Regula iuris civilis est, quae efficit, ut quibus ipsis legare possumus, eorum quoque servis legare possumus. 3. In legatis novissimae scripturae valent, quia mutari causa praecedentis legati vel die vel condicione vel in totum ademptione potest. sed si sub alia et alia condicione legatum ademptum est, novissima ademptio spectanda est. interdum tamen in legatis non posterior, sed praecedens scriptura valet: nam si ita scripsero: 'quod Titio infra legavero, id neque do neque lego', quod infra legatum erit, non valebit. nam et eum sermonem, quo praesentia legata data in diem proferuntur, ad postea quoque scripta legata pertinere placuit. voluntas ergo facit, quod in testamento scriptum valeat.

13. IDEM libro quarto ad Sabinum. Cum incertus homo legatus tibi esset, heres Stichum servo tuo tradidit. Neratius respondit, si voluntate domini tradidit vel ratum hoc dominus habuerit, perinde eum liberatum, atque si Stichus legatus esset.

14. ULPIANUS libro quinto decimo ad Sabinum. Si ita sit adscriptum: 'si cui legavero bis, semel heres ei dato' vel 'ut semel debeatur', et eidem duas quantitates adscripserit vel duos fundos, an utrumque debeatur? et ait Aristo unum videri legatum: nam quod ademptum est, nec datum videri secundum Celsi et Marcelli sententiam, quae vera est. 1. Sed Papinianus libro nono decimo quaestionum ait, etsi post legata saepius adscripta idem hoc subiecit semel praes-

che quella cosa mi appartenga in base al legato lasciato a me, potrò chiederla in forza del legato ereditario affinché sia tutta mia. 1. Proculo afferma che se qualcuno, in un testamento che abbia fatto a Roma in punto di morte, avesse gravato il suo erede dell'obbligazione di darmi <in proprietà>, entro tre giorni da quando sia morto, i servi che aveva a Cadice, il legato è valido e la ristrettezza del termine non nuoce per nulla <alla validità> del legato. 2. È regola di diritto civile quella che fa sì che possiamo legare anche ai servi di quelle stesse <persone> alle quali possiamo legare. 3. Nei legati prevalgono le disposizioni scritte più recenti, perché si può mutare quanto disposto nel precedente legato o con un termine, o con una condizione o con una revoca totale. Se poi fu <disposta> due volte la revoca del legato sottoposta a condizioni <differenti>, si deve guardare la revoca più recente. Talvolta però nei legati non vale la disposizione successiva, ma la precedente: se, infatti, avrò scritto così: «Ciò che più oltre avrò dato in legato a Tizio, io né do né lego», ciò che sarà stato legato più oltre non sarà valido. Infatti, parve bene che anche quella frase, con la quale vengono differiti ad un termine i legati dati al presente, riguarda anche i legati scritti posteriormente. Dunque è la volontà che fa in modo che abbia validità ciò che è scritto nel testamento.

13. Lo stesso <POMPONIO>, nel libro quarto A Sabino. Essendoti stato legato un servo non determinato, l'erede consegnò Stico ad un tuo servo. Nerazio rispose che, se lo consegnò per volontà del padrone <con effetti traslativi> o il padrone abbia ratificato ciò, egli rimanesse liberato come se fosse stato legato Stico.

14. ULPIANO, nel libro quindicesimo A Sabino. Se sia stato scritto così: «se ad alcuno avrò lasciato un legato due volte, l'erede gli dia <la cosa legata> una volta sola» ovvero «come se <la cosa> sia dovuta una volta sola» e se alla stessa persona siano state assegnate due somme di denaro o due fondi, forse che siano dovuti entrambi? E Aristone afferma che si considera legata una cosa sola. Infatti, secondo il parere di Celso e Marcello, che è vero, ciò che fu revocato si considera come non dato. 1. Ma Papiniano, nel libro diciannovesimo *Delle questioni*, afferma che, se il testatore, dopo aver assegnato

Termine estratto capitolo

LIBER TRIGESIMUS PRIMUS

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS

1. *ULPIANUS libro nono ad Sabinum.* In arbitrium alterius conferri legatum veluti condicio potest: quid enim interest, 'si Titius in Capitolium ascenderit' mihi legetur an 'si voluerit'? 1. Sed cum ita legatum sit pupillo sive pupillae 'arbitrio tutorum', neque condicio inest legato neque mora, cum placeat in testamentis legatum in alterius arbitrium collatum pro viri boni arbitrio accipi. quae enim mora est in boni viri arbitrio, quod iniectum legato velut certam quantitatem exprimit, pro viribus videlicet patrimonii?

2. *PAULUS libro septuagesimo quinto ad edictum.* Quotiens nominatim plures res in legato exprimuntur, plura legata sunt: si autem supellex aut argentum aut peculium aut instrumentum legatum sit, unum legatum est.

3. *IDEM libro quarto ad Plautium.* Si ita legetur: 'heres dare damnas esto, si in Capitolium non ascenderit', utile legatum est, quamvis in potestate eius sit ascendere vel non ascendere.

4. *IDEM libro octavo ad Plautium.* Neminem eiusdem rei legatae sibi partem velle, partem nolle posse¹ verius est.

5. *IDEM libro septimo quaestionum.* Sed duobus legatis relictis unum quidem repudiare, alterum vero amplecti posse respondetur. 1. Sed si unum ex legatis onus habet et hoc repellatur, non idem dicendum est: pone eum, cui decem et Stichus legatus est, ro-

LIBRO TRENTUNESIMO

SUI LEGATI E SUI FEDECOMMESSI

1. *ULPIANO, nel libro nono A Sabino.* Può essere disposto un legato <affidandosi> alla valutazione di un altro, come se <si trattasse> di una condizione: che differenza c'è, infatti, se mi si lasci un legato <con le parole> «se Tizio sarà salito sul Campidoglio» oppure «se avrà voluto»? 1. Ma, essendo stato legato al pupillo o alla pupilla in questo modo: «secondo la valutazione dei tutori», non inerte al legato né una condizione né una dilazione, poiché pare bene che, nei testamenti, il legato conferito secondo la valutazione di un altro si debba intendere come secondo la valutazione di un uomo onesto. Quale dilazione, infatti, c'è nella remissione alla valutazione di un uomo onesto, che, aggiunta al legato, è un modo di esprimere la determinatezza di esso, evidentemente in proporzione alle consistenze patrimoniali?

2. *PAOLO, nel libro settantacinquesimo A l'editto.* Ogni volta che nel legato sono indicate più cose individuando ciascuna con una designazione specifica, vi sono più legati; ma, se siano stati legati la suppellettile o l'argenteria o il peculio o le cose strumentali <per una attività>, il legato è uno solo.

3. *Lo stesso <PAOLO>, nel libro quarto A Plautio.* Se sarà legato in questo modo: «L'erede, se non sarà salito sul Campidoglio, sia onerato <dall'obbligazione> di dare», il legato è utile, sebbene sia rimesso alla potestà di quello salirvi oppure no.

4. *Lo stesso <PAOLO>, nel libro ottavo A Plautio.* È più vero che, di una stessa cosa legata, nessuno possa volere una parte e non volerne un'altra.

5. *Lo stesso <PAOLO>, nel libro settimo Delle questioni.* Ma, se sono stati lasciati due legati, viene dato il responso che certamente se ne può rifiutare uno ed invece accettare l'altro. 1. Quando però uno solo dei legati è gravato da un onere e questo legato venga rifiutato, non deve dirsi lo stesso. Supponi che a uno, al quale furono legati dieci e <il

¹ <posse>, vd. Mo.-Kr., nt. 3.

gatum servum manumittere: si Falcidia locum habet, ex decem utriusque legati quarta deducetur. igitur repudiato servo non evitabitur onus deductionis, sed legatarius ex pecunia duas quartas relinquet.

6. IDEM libro singulari ad legem Falcidiam. Grege autem legato non potest quaedam sperni, quaedam vindicari, quia non plura, sed unum legatum est. idemque dicemus peculio legato aut veste aut argento et similibus.

7. IDEM libro octavo ad Plautium. Si Titio et ei qui capere non potest decem legata sint, quia duobus heres dare damnatur et unus capere non potest, quinque sola Titio dantur.

8. IDEM libro nono ad Plautium. Si quis servum heredis vel alienum legaverit et is fugisset, cautiones interponendae sunt de reducendo eo: sed si quidem vivo testatore fugerit, expensis legatarii reducitur, si post mortem, sumptibus heredis. 1. Si ita legatur: 'Sempronio decem aut, si noluerit, hominem Stichum lego', hoc casu duo legata sunt, sed uni contentus esse debet. 2. Si quis legaverit ex illo dolio amphoras decem, etsi non decem, sed pauciores inveniri possint, non exstinguitur legatum, sed hoc tantummodo accipit, quod invenitur. 3. Si inter duos dubitetur de eodem legato, cui potius dari oportet, ut puta si Titio relictum est et duo eiusdem nominis amici testatoris veniant et legatum petant et heres solvere paratus sit, deinde ambo defendere heredem parati sint, eligere debere heredem, cui solvat, ut ab eo defendatur. 4. Certam pecuniam legatam si et legatarius et substituti legatarii peterent et heres solvere paratus sit, si ambo defendere heredem parati sint,

servo> Stico, sia stato richiesto <con l'erede> di manomettere il servo: se si applica la legge Falcidia, dai dieci si dedurrà la quarta <della legge Falcidia> con riferimento ad entrambi i legati. Dunque, rifiutato il servo, non sarà evitato il peso della deduzione, ma il legatario lascerà <all'erede> due quarte <parti> a carico del <legato di> denaro.

6. Lo stesso <PAOLO>, nel libro unico Alla legge Falcidia. Ma, legandosi un gregge, non se ne possono disdegnare alcuni capi e rivendicarne altri, perché non vi è una pluralità di legati, ma ve ne è uno soltanto. La stessa cosa diremo quando si leghi il peculio o il vestiario o l'argenteria o simili cose.

7. Lo stesso <PAOLO>, nel libro ottavo A Plautio. Se siano stati legati dieci a Tizio e ad uno che non ha capacità di ricevere, poiché l'erede viene onerato <dall'obbligazione> di dare a due ed uno <dei due> non ha la capacità di ricevere, a Tizio si danno soltanto cinque.

8. Lo stesso <PAOLO>, nel libro nono A Plautio. Se uno abbia legato un servo dell'erede o di un terzo e il servo sia fuggito, devono essere prestate delle stipulazioni di garanzia di ricondurlo indietro. Ma, se invero sia fuggito mentre il testatore era vivo, il servo è ricondotto indietro a spese del legatario, se <sia fuggito> dopo la morte <del de cuius>, a spese dell'erede. 1. Se sarà legato in questo modo: «lego a Sempronio dieci o, se non avrà voluto, il servo Stico», in questo caso i legati sono due, ma <il legatario> deve accontentarsi di uno solo. 2. Se uno abbia legato dieci anfore da quella giara, quantunque <in tale giara> non se ne possano trovare dieci, ma di meno, il legato non si estingue, ma <il legatario> riceve solo quello che si trova <nella giara>. 3. Se, in relazione ad uno stesso legato, si discuta in merito a chi, fra due, debba piuttosto essere dato, come, per esempio, se è stato lasciato un legato a Tizio e si presentino due amici del testatore con lo stesso nome e chiedano giudizialmente il legato e l'erede sia pronto ad adempierlo, e in conseguenza entrambi siano pronti a difendere l'erede <contro l'altro richiedente escluso>, l'erede deve scegliere a chi adempiere, così da essere poi da questo difeso. 4. Se il legatario e i sostituiti al legatario chiedessero giudizialmente una certa somma legata e l'erede fosse pronto ad adempiere, nel caso in cui entrambi fossero pronti a difen-

eligere debet heres cui solvat, ut ab eo defendatur: et, si neutrius manifesta calumnia videatur, ei potius solvendum, cui primum legatum est. 5. Si cui certam partem hereditatis legato, divus Hadrianus rescripsit, ut neque pretia manumissorum neque funeris impensa deduceretur.

9. MODESTINUS libro nono regularum. Cum autem pars bonorum ita legatur: 'bonorum meorum, quae sunt cum moriar', dos et manumissorum pretia e medio deducenda sunt.

10. IAVOLENUS libro primo ex Plautio. Cum fundus nominatim legatus sit, si quid ei post testamentum factum adiectum est, id quoque legato cedit, etiamsi illa verba adiecta non sint 'qui meus erit', si modo testator eam partem non separatim possedit, sed universitati prioris fundi adiunxit.

11. POMPONIUS libro septimo ex Plautio. Statuliberum ab herede ne tunc quidem, cum dubia sit eius ex testamento libertas, legatum sine libertate accipere posse Labeo ait, quia servus eius esset: sed si heres eandem condicionem legato inserat, quae libertati a testatore datae praeposita fuerit, valet legatum: nam et si, cum moreretur heres, servus liber esse iussus esset, recte sine libertate ei ab herede legari posse constitit, quia supervacuum sit ei libertatem dare, quam ex testamento heredis capturus non sit, sed ex testatoris habet. 1. 'Stichum aut Pamphilum, utrum heres meus volet, Titio dato, dum, utrum velit dare, eo die, quo testamentum meum recitatum erit, dicat.' si non dixerit heres, Pamphilum an Stichum dare malit, perinde obligatum eum esse puto, ac si Stichum aut Pamphilum dare damnatus esset, utrum legatarius elegerit. si dixerit se Stichum dare velle, Stichum mortuo liberari eum: si ante diem le-

dere l'erede <contro l'altro richiedente>, questi deve scegliere a chi adempiere, così che venga poi da lui difeso. E se nessun raggio si manifesti da parte dei due, si deve piuttosto adempiere a colui al quale è stato legato per primo. 5. Se avrò legato a qualcuno una determinata parte dell'eredità, l'imperatore Adriano ha stabilito con rescritto che non devono essere dedotti né i prezzi dei servi manomessi né le spese funebri.

9. MODESTINO, nel libro nono Delle regole. Quando poi si leghi una parte dei beni in questo modo: «dei miei beni, che vi sono quando morirò», la dote e i prezzi dei servi manomessi si devono dedurre dalla massa <di tali beni>.

10. GIAVOLENO, nel libro primo Da Plautio. Nel caso in cui sia stato legato un fondo indicandolo nominativamente, se, dopo la confezione del testamento, sia stata aggiunta qualche cosa <ad esso>, anche ciò accede al legato, benché non siano state aggiunte quelle parole: «che sarà mio», purché il testatore non possieda quella parte separatamente, ma l'abbia aggiunta alla universalità di cose del fondo preesistente.

11. POMPONIO, nel libro settimo Da Plautio. Labeone afferma che uno statulibero, dal momento che la sua libertà in base al testamento <redatto dal de cuius> è incerta, non può ricevere dall'erede un legato <disposto nel testamento che questi a sua volta rediga> senza la libertà, perché sarebbe suo servo. Ma, se l'erede inserisca nel legato la medesima condizione che era stata apposta alla libertà data dal testatore, il legato è valido: anche se, infatti, fosse stato ordinato <dal de cuius> che il servo fosse libero quando venisse a morire l'erede, fu certo che correttamente gli si potesse legare da parte dell'erede senza la libertà, perché sarebbe superfluo attribuirgli la libertà, che non riceverebbe in base al testamento dell'erede, ma che avrebbe da quello del testatore. 1. «Il mio erede dia Stico o Panfilo a Tizio, quale dei due vorrà, purché dica, nel giorno in cui sarà letto il mio testamento, quale dei due voglia dare». Se l'erede non avrà detto se preferisca dare Panfilo o Stico, reputo che sarà obbligato non altrimenti che se fosse stato onerato <dall'obbligazione> di dare Stico o Panfilo, quale sarà scelto dal legatario. Se avrà detto di voler dare Stico, qualora questi sia poi morto, egli sarà liberato; se, al contrario, prima del momento da cui il legato comincia

gati cedentem alter mortuus fuerit, alter qui supererit in obligatione manebit. cum autem semel dixerit heres, utrum dare velit, mutare sententiam non poterit. et ita et Iuliano placuit.

12. PAULUS libro secundo ad Vitellium. Si pecunia legata in bonis legantis non sit, solvendo tamen hereditas sit, heres pecuniam legatam dare compellitur sive de suo sive ex venditione rerum hereditariarum sive unde voluerit. 1. Quod ita legatum est: 'heres cum morietur Lucio Titio dato decem', cum incerta die legatum est, ad heredes legatarii non pertinet, si vivo herede decesserit.

13. POMPONIUS libro septimo ex Plautio. Qui duos reos eiusdem pecuniae habet Titium atque Maevium, ita legavit: 'quod mihi Titius debet, Maevio heres meus dato, quod Maevius debet, Seio dato'. his verbis onerat heredem: nam cum actiones suas heres Maevio praestiterit adversus Titium, videtur Maevius facto eius liberatus esse et idcirco Seio heres tenebitur. 1. Si is qui unum reum habebat quod is sibi deberet duobus in solidum separatim legasset, oneratur heres duobus satisfacere uni actione cedendo, alteri pecuniam solvendo.

14. PAULUS libro quarto ad Vitellium. Si idem servus et legatus et liber esse iussus sit, favor libertatis praevalet: sin autem et in posteriore scriptura legatus est et evidens ademptio libertatis ostenditur, legatum propter defuncti voluntatem praevaleret. 1. Servo alieno herede instituto post mortem domini eius cui acquisita hereditas est² libertatem fideicommissariam dari posse constat.

15. CELSUS libro sexto digestorum. Si quis duobus heredibus institutis ita legaverit: 'Stichum aut decem heredes danto', non potest alter heredum quinque, alter partem Stichi dare, sed necesse est utrumque aut Stichum totum aut decem solvere.

a esistere, ne sia morto uno, sarà oggetto dell'obbligazione l'altro che sarà rimasto. Peraltro, una volta che l'erede abbia detto quale voglia dare, non potrà cambiare decisione, e questa soluzione è parsa bene anche a Giuliano.

12. PAOLO, nel libro secondo A Vitellio. Se nel patrimonio di chi dispone il legato non vi sia il denaro legato, ma l'eredità sia solvibile, l'erede viene costretto a dare il denaro legato o dal suo, o dalla vendita delle cose ereditarie, o da dove avrà voluto. 1. Ciò che fu legato in questo modo: «L'erede quando morirà dia dieci a Lucio Tizio», poiché il legato è per un giorno indeterminato, esso non spetta agli eredi del legatario se questi sia morto quando l'erede è ancora vivo.

13. POMPONIO, nel libro settimo Da Plautio. Colui che ha due debitori <solidali>, Tizio e Mevio, per la stessa somma di denaro, legò in questo modo: «Il mio erede dia a Mevio ciò che mi deve Tizio. Dia a Seio ciò che mi deve Mevio». Con queste parole onera l'erede: avendo, infatti, l'erede ceduto a Mevio le proprie azioni contro Tizio, si considera che Mevio sia stato liberato da quanto ha fatto l'erede, e perciò l'erede stesso sarà tenuto verso Seio. 1. Se colui che aveva un solo debitore avesse legato a due separatamente per l'intero ciò che gli doveva costui, l'erede verrebbe onerato di soddisfare i due, cedendo all'uno l'azione, all'altro pagando il denaro.

14. PAOLO, nel libro quarto A Vitellio. Se uno stesso servo venga sia lasciato in legato, sia manomesso <nel testamento> tramite l'ordine che sia libero, prevale il favore per la libertà; se però è stato lasciato in legato anche in una scrittura posteriore ed è dimostrata con evidenza la revoca della libertà, a causa della volontà del defunto prevarrà il legato. 1. È certo che al servo altrui istituito erede possa essere lasciata la libertà fideicommissaria per dopo la morte del suo padrone, al quale fu <da lui> acquistata l'eredità.

15. CELSO, nel libro sesto Dei digesti. Se un tale, istituiti due eredi, abbia legato in questo modo: «Gli eredi diano Stico o dieci», non può uno degli eredi dare cinque e l'altro una quota di Stico, ma è necessario che entrambi diano o tutto Stico o dieci.

LIBER TRIGESIMUS
SECUNDUS

DE LEGATIS ET FIDEICOMMISSIS

1. *ULPIANUS libro primo fideicommissorum.* Si incertus quis sit, captivus sit an a latrunculis obsessus, testamentum facere non potest. sed et si sui iuris sit ignarus putetque se per errorem, quia a latronibus captus est, servum esse velut hostium, vel legatus qui est¹ nihil se a captivo differre putat, non posse fideicommittere certum est, quia nec testari potest, qui, an liceat sibi testari, dubitat. 1. Si² filius familias vel servus fideicommissum reliquerit, non valet: si tamen manumissi decessisse proponantur, constanter dicemus fideicommissum relictum videri, quasi nunc datum, cum mors contingit, videlicet si duraverit voluntas post manumissionem. haec utique nemo credet in testamentis nos esse probaturos, quia nihil in testamento valet, quotiens ipsum testamentum non valet, sed si alias fideicommissum quis reliquerit. 2. Hi, quibus aqua et igni interdictum est, item deportati fideicommissum relinquere non possunt, quia nec testamenti faciendi ius habent, cum sint ἀπόλιδες. 3. Deportatos autem eos accipere debemus, quibus princeps insulas adnotavit vel de quibus deportandis scripsit: ceterum prius quam factum praesidis comprobet, nondum amisisse quis civitatem vide-

LIBRO TRENTADUESIMO

SUI LEGATI E SUI FEDECOMMESSI

1. *ULPIANO, nel libro primo Dei fedecommissi.* Se uno sia incerto se sia prigioniero <dei nemici> o se sia stato sequestrato da banditi, non può fare testamento. Ma, anche se sia ignaro della sua condizione giuridica e, per essere stato catturato dai briganti, erroneamente reputi di essere servo come <se fosse prigioniero> dei nemici, oppure se è un ambasciatore, quegli che reputa di non essere in nulla diverso da un prigioniero <dei nemici>, è certo che non possa disporre per fedecommissum, perché non può neppure testare chi dubita se gli sia lecito farlo. 1. Se il figlio in potestà o il servo abbiano lasciato un fedecommissum, esso non vale; se tuttavia si proponesse il caso in cui <dei servi> siano morti dopo essere stati manomessi, diremo concordemente che il fedecommissum si considera lasciato come se fosse stato dato nel momento in cui avviene la morte, ovviamente purché la volontà <di lasciare il fedecommissum> sia perdurata dopo la manomissione. Ad ogni modo, nessuno creda che noi approveremo questa <validità del fedecommissum se sia lasciato> in testamenti <disposti da tali persone e pertanto invalidi>, poiché tutte le volte in cui il testamento stesso non vale, nulla in esso vale, ma quanto sopra detto vale <solo> se uno abbia lasciato il fedecommissum in un'altra forma. 2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione dell'acqua e del fuoco <ed esiliati>, e parimenti i deportati, non possono lasciare un fedecommissum, poiché non hanno neppure il diritto di fare testamento, essendo apolidi. 3. Dobbiamo, poi, considerare come deportati coloro per i quali il principe ha annotato <nel relativo provvedimento che dovessero risiedere> in isole o riguardo ai quali egli dispose per iscritto che dovessero essere deportati. Per altro, prima che <il principe> abbia confermato quanto fatto dal preside <della provincia>, si considera che uno non abbia ancora perso la città-

¹ <est>, vd. Mo.-Kr., nt. 4.

² [sed], vd. Mo.-Kr., nt. 5.

tur. proinde si ante decessisset, civis decessisse videtur et fideicommissum, quod ante reliquerat, quam sententiam pateretur, valebit: sed et si post sententiam, antequam imperator comprobet, valebit quod factum est, quia certum statum usque adhuc habuit. 4. A praefectis vero praetorio vel eo, qui vice praefectis ex mandatis principis cognoscet, item a praefecto urbis deportatos (quia ei quoque epistula divi Severi et imperatoris nostri ius deportandi datum est) statim amittere civitatem et ideo nec testamenti faciendi ius nec fideicommittendi constat habere. 5. Si quis plane in insulam deportatus codicillos ibi fecerit et indulgentia imperatoris restitutus isdem codicillis durantebus decesserit, potest defendi fideicommissum valere, si modo in eadem voluntate duravit. 6. Sciendum est autem eorum fidei committi quem posse, ad quos aliquid perventurum est morte eius, vel dum eis datur vel dum eis non adimitur. 7. Nec tantum proximi bonorum possessoris, verum inferioris quoque fidei committere possumus. 8. Sed et eius, qui nondum natus est, fidei committi posse, si modo natus nobis successurus sit. 9. Illud certe indubitate dicitur, si quis intestatus decedens ab eo, qui primo gradu ei succedere potuit, fideicommissum reliquerit, si illo repudiante ad sequentem gradum devoluta sit successio, eum fideicommissum non debere: et ita imperator noster rescripsit. 10. Sed et si a patrono sit relictum et aliquis ex liberis eius mortuo eo admissus sit ad bonorum possessionem, idem erit dicendum.

2. *GAIUS libro primo fideicommissorum.* Ex filio praeterito, licet suus heres erit, fideicommissum relinqui non potest.

dinanza. Se, dunque, egli fosse deceduto prima, si considera che sia morto da cittadino ed il fedecommissso, che aveva lasciato prima che subisse la sentenza <di condanna>, sarà valido; ma varrà anche <il fedecommissso> che è stato fatto dopo la sentenza, prima che l'imperatore la confermi, poiché fino ad allora ha avuto uno stato <giuridico> certo. 4. Coloro invece che sono stati deportati dai prefetti del pretorio, o da chi esercita la cognizione <giudiziale del crimine> in loro vece in base ai mandati del principe, e parimenti dal prefetto dell'Urbe (perché il diritto di infliggere la deportazione è stato concesso anche a lui da una epistola del divo <Settimio> Severo e del nostro imperatore <Antonino Caracalla>) perdono subito la cittadinanza e perciò è certo che non hanno né il diritto di fare testamento né di disporre fedecommissi. 5. Certamente, se uno, deportato su un'isola, abbia fatto in quel luogo dei codicilli e, dopo essere stato reintegrato nei suoi diritti per indulgenza dell'imperatore, sia morto senza avere revocato i codicilli, si può sostenere che il fedecommissso è valido, purché abbia perseverato nella medesima volontà. 6. Bisogna del resto sapere che si può disporre per fedecommissso a carico di coloro ai quali, per la morte del testatore, sta per pervenire qualcosa, sia quando <qualcosa> è loro dato, sia quando non è tolto. 7. Possiamo disporre per fedecommissso non solo a carico del possessore più prossimo dei beni <ereditari>, ma anche di quello di grado inferiore. 8. E possiamo disporre per fedecommissso anche a carico di chi non è ancora nato, purché, una volta nato, ci succederà. 9. Si dice, senza dubbio alcuno, che se uno, decedendo intestato, abbia lasciato un fedecommissso a carico di colui che gli poteva succedere in primo grado, se, rifiutando questi <l'eredità>, la successione è stata devoluta <all'erede> di grado successivo, questi non deve il fedecommissso; e così ha stabilito con rescritto il nostro imperatore <Antonino Caracalla>. 10. Ma si dovrà dire lo stesso anche nel caso in cui <il fedecommissso> sia stato lasciato <dal liberto> a carico del patrono ed uno dei suoi figli, dopo la sua morte, sia stato ammesso al possesso dei beni <ereditari>.

2. *GAIO, nel libro primo Dei fedecommissi.* Non si può lasciare un fedecommissso a carico di un figlio preterito, anche se costui sarà erede proprio.

3. *ULPIANUS libro primo fideicommissorum.* Si mulier dotem stipulata fuerit et accepto tulit marito in hoc dotem, ut fideicommissum det, dicendum est fideicommissum deberi: percepisse enim aliquid a muliere videtur. haec ita, si mortis causa donatura mulier marito fecit acceptum. sed et si mortis causa auxerit marito dotem vel in matrimonium eius mortis causa redierit, potest dici fideicommissum ab eo deberi. 1. Iulianus scribit, si servus mihi legatus sit eumque manumittere rogatus sim, fideicommissum a me relinqui non posse, scilicet si pure roget: nam si sub condizione vel in diem, propter fructum medii temporis posse me obligari nec Iulianus dubitaret. 2. Si rem quis debeat ex stipulatu ei cui rem legaverit, fidei committere eius non poterit, licet ex legato commodum sentire videatur, quod dominium nanciscitur statim nec expectat ex stipulatu actionem: fortassis quis dicat et sumptus litis, quem sustineret, si ex stipulatione litigaret, eum lucrari. sed nequaquam dicendum est huius fidei committi posse. 3. Sed si habenti tibi proprietatem usum fructum mortis causa cessero, potest dici fideicommittere me posse. nec quemquam moveat, quod usus fructus solet morte exstingui: nam medii potius temporis, quo vivat qui donavit, commodum cogitemus. 4. Si autem pignus debitoris liberavero mortis causa et eius fidei commiserò, non potest valere fideicommissum.

3. *ULPIANO, nel libro primo Dei fedecommissi.* Se la moglie si sia fatta promettere mediante stipulazione la <restituzione della> dote e abbia rimesso formalmente al marito <tale obbligazione di restituzione> della dote perché dia un fedecommissò, si deve dire che il fedecommissò è dovuto: infatti, si considera che <il marito> abbia percepito qualcosa dalla donna. Le cose <stanno> così, se la moglie ha fatto la remissione formale al marito con l'intenzione di fare una donazione a causa di morte. Ma si può dire che il fedecommissò è da lui dovuto anche se <la moglie> ha fatto un aumento della dote a causa di morte a vantaggio del marito, o se sia ritornata a causa di morte nella convivenza matrimoniale con lui <ricostituendo la dote e facendo sì che rimanesse presso di lui>. 1. Giuliano scrive che, se mi sia stato legato un servo e mi sia stato chiesto di manometterlo, non può essere lasciato a mio carico <un ulteriore> fedecommissò, beninteso, se mi sia stato chiesto puramente e semplicemente: se <mi fu richiesto>, infatti, sotto condizione o a termine finale, nemmeno Giuliano potrebbe dubitare che io possa essere obbligato, a causa dei frutti <che posso percepire dall'attività del servo> nel frattempo. 2. Se uno abbia legato <con efficacia reale al creditore> la cosa che egli gli doveva in base a stipulazione, non potrà disporre un fedecommissò a carico di questi, anche se si consideri che dal legato percepisce un vantaggio, poiché acquista subito la proprietà senza attendere l'azione nascente dalla stipulazione; qualcuno potrebbe forse dire che questi lucra anche le spese della controversia che avrebbe sostenuto se avesse promosso l'azione nascente dalla stipulazione; ma non è da ammettere in nessun modo che a carico di questi possa essere disposto un fedecommissò. 3. Ma se avrò ceduto, <con donazione> a causa di morte, l'usufrutto <di una cosa> a te che ne hai la <nuda> proprietà, si può dire che io posso disporre per fedecommissò <a tuo carico>. Né alcuno muova l'obiezione che l'usufrutto è solito estinguersi con la morte <dell'usufruttuario>: penseremo, infatti, piuttosto al vantaggio <goduto dal donatario> nel periodo di tempo in cui <ancora> viva chi ha fatto la donazione. 4. Se invece io avrò liberato, <con donazione> a causa di morte, il pegno di un <mio> debitore e avrò disposto un fedecommissò a suo carico, questo non può essere valido.

4. *PAULUS libro quarto sententiarum.* A patre vel domino relictum fideicommissum, si hereditas ei non quaeratur, ab emancipato filio vel servo manumisso utilibus actionibus postulatur: penes eos enim quaesitae hereditatis emolumentum remanet.

5. *ULPIANUS libro primo fideicommissorum.* Si fuerit municipio legatum relictum, ab his qui rem publicam gerunt fideicommissum dari potest. 1. Si quis non ab herede vel legatario, sed ab heredis vel legatarii herede fideicommissum reliquerit, hoc valere benignum est.

6. *PAULUS libro primo fideicommissorum.* Sed et si sic fideicommissum dederò ab herede meo: 'te rogo, Luci Titi, ut ab herede tuo petas dari Maevio decem aureos', utile erit fideicommissum, scilicet ut mortuo Titio ab herede eius peti possit: idque et Iulianus respondit. 1. Sic autem fideicommissum dari non poterit: 'si Stichus Seii factus iussu eius hereditatem adierit, rogo det', quoniam qui fortuito, non iudicio testatoris consequitur hereditatem vel legatum, non debet onerari, nec recipiendum est, ut, cui nihil dederis, eum rogando obliges.

7. *ULPIANUS libro primo fideicommissorum.* Si deportati servo fideicommissum fuerit adscriptum, ad fisco pertinere dicendum est, nisi si eum deportatus vivo testatore alienaverit vel fuerit restitutus: tunc enim ad ipsum debet pertinere. 1. Si miles deportatus fideicommissum reliquerit, verius est, quod et Marcellus probat, capere eum posse. 2. Si quis creditor suo legaverit id quod debet, fidei committi eius non poterit, nisi commodum aliquod ex legato consequatur, forte exceptionis timore vel

4. *PAOLO, nel libro quarto Dei pareri.* stata lasciata una eredità ad un figlio in potestà o ad un servo>. Essendo stato lasciato un fedecommissum a carico del padre o del padrone, se da costoro l'eredità non venga acquistata <in conseguenza della cessazione della loro potestà sull'erede, il fedecommissum stesso> può essere richiesto con azioni in via utile al figlio che è stato emancipato, o al servo che è stato manomesso: presso di questi rimane, infatti, il vantaggio dell'eredità acquistata.

5. *ULPIANO, nel libro primo Dei fedecommissi.* Se sia stato lasciato un legato a un municipio, si può disporre un fedecommissum a carico di coloro che gestiscono tale comunità cittadina. 1. Se uno abbia lasciato un fedecommissum non a carico dell'erede o del legatario, ma dell'erede dell'erede o dell'erede del legatario, è conforme a una interpretazione benevola che esso sia valido.

6. *PAOLO, nel libro primo Dei fedecommissi.* Ma anche se avrò disposto a carico del mio erede un fedecommissum in questi termini: «Ti prego, Lucio Tizio, di chiedere al tuo erede di dare dieci aurei a Mevio», il fedecommissum sarà utile, di modo che, una volta morto Tizio, esso possa essere chiesto in giudizio al suo erede; anche Giuliano diede questo responso. 1. Peraltro un fedecommissum non potrà essere disposto in questi termini: «Se Stico, divenuto <di proprietà> di Seio, avrà accettato per suo ordine l'eredità, chiedo che Seio dia», perché non deve essere onerato <di fedecommissum> chi acquista un'eredità o un legato per una coincidenza accidentale, e non per decisione del testatore; né si deve ammettere che tu obblighi con la richiesta <di fedecommissum> colui, al quale non hai dato nulla.

7. *ULPIANO, nel libro primo Dei fedecommissi.* Se sarà stato disposto per iscritto un fedecommissum al servo di un deportato, si deve dire che esso spetta al fisco, a meno che il deportato non abbia alienato il servo mentre era ancora vivo il testatore o se sia stato reintegrato; allora, infatti, esso dovrà spettare allo stesso <padrone>. 1. Se un militare abbia lasciato un fedecommissum a un deportato, è più vero che questi possa acquistarlo, cosa che anche Marcello approva. 2. Se qualcuno abbia legato al suo creditore ciò che gli deve, non potrà disporre un fedecommissum a suo carico, a meno che questi non consegua qualche vantaggio; ad esempio,

Termine estratto capitolo